PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 24

Sono convertiti in legge i Reali decreti 19 aprile 1906, n. 140, 25 aprile 1906, n. 214, e 14 giugno 1906 (allegati 1°, 2° e 3°) concernenti la sospensione della riscossione della 2ª e 3ª rata 1906 delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile in alcuni comuni delle provincie di Napoli, Caserta e Salerno danneggiati dalla eruzione del Vesuvio e la sospensione delle medesime rate delle imposte erariali sui terreni in altri comuni delle provincie di Napoli, Salerno ed Avellino, pure danneggiate dall'eruzione predetta.

La detta sospensione nei limiti e per i Comuni indicati nel R. decreto 14 giugno 1906 continuera' ad aver vigore eccetto che per l'imposta di ricchezza mobile, per le successive rate dell'anno in corso e fino a quando verranno attuati in ciascun Comune i definitivi provvedimenti di sgravio disposti dalla presente legge.

Le Provincie ed i Comuni, in conformita' della sospensione accordata per la quota erariale, sono autorizzati a consentire la sospensione delle relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	I — Sgravi tributari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it